



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

N. 32 del 27-01-2023

Oggetto: Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e del bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.12.2022, di approvazione del PEG 2023/2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e umane ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATO il decreto n. 11 del 30.12.2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario dal 1/1/2023 fino al termine del mandato sindacale.

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto in data 30.12.2019;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDI), triennio 2019-2021, previsto dall'art. 7 del sopra citato Contratto Nazionale, sottoscritto in data 30.12.2019, successivamente integrato in data 20.04.2020;

DATO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, con riferimento al quale non è ancora intervenuta la sottoscrizione del CCDI;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le suddette risorse, attualmente regolate dagli art. 67 del CCNL 21.05.2018 e 79 del C.C.N.L. 16.11.2022, risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dai citati art. 67 del CCNL 21.05.2018 e 79 del C.C.N.L. 16.11.2022;

RILEVATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede, a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL per l'anno 2019;
- l'articolo 67, comma 2, lettera c) del contratto 21 maggio 2018 prevede che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, confluisca stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- l'articolo 79, comma 1, lettera b) del contratto 16.11.2022 prevede che, a decorrere dal 01.01.2021, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2018, mentre il successivo comma 5 dispone che la quota di competenza delle annualità 2021 e 2022 siano computate quali quote variabili una tantum nel fondo 2023, qualora la contrattazione decentrata dell'anno 2022 fosse già conclusa alla data di sottoscrizione del nuovo contratto, circostanza che ricorre;
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del contratto 16.11.2022 prevede che la parte stabile del fondo sia incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata

integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinqües* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

CONSIDERATO che le eventuali riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236, della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 5.7.2018, con la quale:

- è stata integrata la parte stabile del fondo con la somma di € 852,87, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004, che prevedeva di incrementare le risorse decentrate, con decorrenza dal 2003, dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza, incremento da destinare al finanziamento delle alte professionalità;
- sono stati conseguentemente rettificati i fondi degli anni 2016 e 2017, a seguito dell'inserimento della predetta quota di € 852,87 e, rideterminato, pertanto, il tetto del fondo 2016, che rappresenta l'attuale tetto del fondo da rispettare, in € **92.044,52**, al netto del fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.*” che così testualmente recita “...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del succitato “decreto crescita”, che nelle premesse precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale nell'anno di riferimento sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

RICHIAMATA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 dell'1/09/2020 che indica la procedura da adottare per il calcolo del limite al trattamento accessorio;

DATO ATTO che, la rideterminazione del limite al trattamento accessorio per l'anno 2023 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018, tiene conto del personale in servizio al 31.12.2018 e di quello in servizio nel 2023, per cui dovrà essere effettuata una volta noti i dati relativi alle presenze 2023;

PRECISATO che comunque la rideterminazione del limite al salario accessorio del personale non incide direttamente sulle regole dettate per la costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa, ma esclusivamente sul tetto complessivo;

RICORDATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, quali, a titolo esemplificativo:

- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (differenziali PEO);
- dall'1/1/2021 gli incrementi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 (differenziali PEO);
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83.20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- dall'1/1/2021 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 (€ 84.50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018);
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;

RICORDATO altresì che vi sono voci retributive, relative al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e tra queste:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il fondo del lavoro straordinario;

DATO ATTO inoltre che l'importo del trattamento accessorio riconosciuto al Segretario Comunale nell'annualità 2016 ammonta ad € 14.781,00, come anche indicato nel conto annuale del personale per l'annualità 2020 – tab. 15, mentre quello massimo previsto per l'annualità 2023 è previsto in € 15.109,00, per cui necessita considerare la maggiore spesa di € 328,00 ai fini della determinazione del rispetto del limite 2016;

DATO ATTO inoltre che, il fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016, come sopra rideterminato;

RILEVATO che sussistono gli elementi per procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio - per l'anno 2021, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2021;
- è presumibile che tale vincolo sia rispettato anche per l'anno 2022;
- ha rispettato, nell'esercizio 2022, il limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- gli stanziamenti dei bilanci 2022/2024 e 2023/2025 approvati sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa, oltre che del limite della soglia di virtuosità, definito ai sensi del decreto 17.03.2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione provvisoria delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € **62.339,90** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, oltre che il limite della soglia di virtuosità, definito ai sensi del decreto 17.03.2020;

VERIFICATO che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, essendo allo scopo stata operata la decurtazione di € 3.329,90, e potrà essere oggetto di successivi adeguamenti in aumento, in applicazione del richiamato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 o dell'art. 1, commi 604-606, della L. 234/2021;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RICHIAMATE le determinazioni n. 21/2023, 26/2023 e 28/2023, con le quali i Responsabili dei Servizi Comunali, titolari di P.O. hanno individuato i dipendenti destinatari di specifiche indennità/del trattamento accessorio previste dal CCDIA 2019-2021, che comportano la spesa presunta complessiva di € 5.490,26;

PRESO ATTO che le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa sono quantificate presuntivamente come di seguito specificato:

ISTITUTO	IMPORTO annuo – 2023
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	25.300,44
Indennità di comparto	11.064,97

Indennità condizioni di lavoro/specifiche responsabilità / reperibilità	5.490,26
Retribuzioni posizioni organizzative	45.386,73

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro, di eventuali mutamenti legislativi o per situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VERIFICATE ED ATTESTATE:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate;
- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

DETERMINA

- 1) **DI COSTITUIRE** provvisoriamente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 e dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di € **62.339,90** come risulta dal prospetto allegato A) alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023 potrà essere aggiornata in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019 o dell'art. 1, commi 604-606, della L. 234/2021, e potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e applicazione delle nuove disposizioni contrattuali;
- 3) **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023, di cui al precedente punto 2) – pari ad € **62.339,90** trova copertura nel bilancio 2023-2025, annualità 2023, con imputazione al capitolo 7351 "Fondo miglioramento efficienza servizi" ed ai rispettivi capitoli afferenti il fondo di ciascun centro di costo, oltre ai relativi capitoli per contributi e IRAP;
- 4) **DI ATTESTARE** altresì che il finanziamento relativo alle retribuzioni di posizione e risultato delle P.O., pari a complessivi € **45.386,73**, soggetti al limite, oltre ad € 3.504,49, non soggetti al limite derivanti da residuo di capacità assunzionale, e relativi contributi e IRAP, trova copertura ai relativi capitoli di ciascun centro di costo;
- 5) **DI DARE ATTO** quindi che della presente costituzione sono già destinate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO annuo - 2023
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	25.300,44
Indennità di comparto	11.064,97
Indennità condizioni di lavoro/specifiche responsabilità / reperibilità	5.490,26
Retribuzioni posizioni organizzative	45.386,73

- 7) **DI DARE ATTO** altresì che le somme sopra indicate relative alle indennità soggette a pagamento mensile vengono imputate, con mandato a spesa fissa, ai relativi centri di costo aventi tutti adeguata disponibilità;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023;
- 9) **DI SUBORDINARE** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 11) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Assessore di riferimento: Sindaco Maria Assunta Rizzo

Istruttore: Stefania Foltran

Responsabile del Procedimento: Pizzol Lucia

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

Pizzol Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.